



REPUBBLICA ITALIANA

N. 2031 Reg.Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Anno 2004

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

N. 682 Reg.Ric.

SEDE DI BARI – SEZ. I

Anno 2004

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso (n.682/2004) proposto dal signor [REDACTED],
rappresentato e difeso dall' avv. Luigi Paccione , presso il cui studio
in Bari, Via Quintino Sella n. 120, è elettivamente domiciliato,

contro

la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bari, in persona del
signor Prefetto *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Bari, Via Melo n. 97, è per
legge domiciliata,

per l' annullamento

del provvedimento di diniego di accesso alla documentazione ammi-
nistrativa, a lui opposto con nota prot. n. 3030/16B/O.P. 1 Bis del 20
febbraio 2004, a firma del dirigente dell'Area dott.ssa [REDACTED] e,

con conseguente ordine

alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bari, in persona del
signor Prefetto *pro tempore*, di rilascio della documentazione richie-
sta con istanza a sua firma del 3 dicembre 2003.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l' atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio territoriale del Go-
verno di Bari;

Vista la memoria depositata in giudizio dall'Ufficio territoriale del Governo di Bari;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 21 aprile 2004 il Pres. Genaro Ferrari; uditi l'avv. Paccione per il ricorrente e l'avv. Stato Ferrante per l'Amministrazione resistente.

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con nota n. 3030/16/B/O.P.I. Bis del 3 ottobre 2003 il Vice Prefetto Vicario della provincia di Bari ha respinto l'istanza del signor [REDACTED] intesa ad ottenere il rinnovo del decreto di nomina a guardia giurata, nonché il rilascio della licenza di porto di pistola.

Poiché nel suddetto provvedimento si fa riferimento a precedenti atti acquisiti in sede istruttoria dall'Autorità deliberante il signor [REDACTED], con istanza indirizzata in data 3 dicembre 2003 all'Ufficio territoriale del Governo di Bari, ha chiesto di avere copia degli atti in questione. Con nota in data 20 febbraio 2004, a firma del dirigente dell'Area, la sua richiesta è stata respinta sul rilievo che "le informative degli organi di polizia non possono di norma formare oggetto di accesso, perché ai sensi dell'art. 3 del Decreto ministeriale 10/05/1994 n. 415 rientrano nelle categorie documentali ad esso sottratte per motivi di ordine e sicurezza pubblica".

2. - Avverso il suddetto provvedimento il signor [REDACTED] è insorto innanzi a questo Tribunale con ricorso (n. 682/2004) notifica-

to in data 22 marzo 2004 e depositato il successivo 6 aprile e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo contro di esso le seguenti censure:

a) *Violazione degli artt. 24 e 113 carta costituzionale* è *Violazione della L, n. 241/1990 in relazione al d.m. 10 maggio 1994 n. 415 - Violazione dei principi costituzionali di buon andamento, di equità e di imparzialità dell'azione amministrativa*, atteso che a distanza di un anno dal rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata e senza che sia intervenuto alcun fatto idoneo ad incidere in senso negativo sul prescritto requisito della buona condotta, gli è stato negato il rinnovo del suddetto decreto sulla base di informazioni asseritamente provenienti dagli organi di polizia, che peraltro non gli viene consentito di visionare per difendere un posto di lavoro dal quale dipende il sostentamento di un nucleo familiare costituito da sette persone.

In ogni caso è errato e fuorviante il richiamo all'art. 3 D.M. 10 maggio 1994 n. 415 giacchè nei confronti del ricorrente non ricorrono situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica né esigenze di prevenzione e repressione della criminalità. Gli unici fatti negativi a lui imputabili risalgono infatti a oltre venti anni or sono e per essi è da tempo intervenuta la riabilitazione.

3. - Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, l'Ufficio territoriale del Governo di Bari, il quale ha depositato memoria nella quale eccepisce innanzi tutto l'inammissibilità del ricorso in conseguenza della mancata impugnazione nei termini del diniego di rinnovo della

licenza.

Nel merito sostiene che nella specie è stata fatta corretta applicazione della disposizione dettata dall'art. 8, co. 5, D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, il quale prevede la secretazione e sottrae quindi all'accesso i documenti contenenti "notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità".

4. - Nella camera di consiglio le parti in causa si sono concordemente rimesse ai rispettivi scritti difensivi.

5. - Visti gli atti di causa il Collegio rileva innanzi tutto la palese infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto dedotta in violazione del pacifico principio giurisprudenziale per il quale il diritto di accesso, previsto dagli artt. 22 e ss. L. 7 agosto 1990 n. 241 si configura come autonoma posizione tutelata, finalizzata all'informazione del soggetto interessato, indipendentemente dalla lesione in concreto di una posizione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, in quanto la nozione di interesse giuridicamente rilevante è più ampia rispetto a quella dell'interesse all'impugnazione, caratterizzato dall'attualità e dalla concretezza, e consente la legittimazione all'accesso a chiunque possa dimostrare – come è accaduto nel caso in esame - l'idoneità del provvedimento o del documento amministrativo inutilmente richiesti a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente da una lesione giuridica (T.A.R. Lazio, II Sez., 13 ottobre 1999 n. 1904; T.A.R. Latina 19 dicembre 2000 n. 879).

Segue da ciò che il diritto di accesso non postula un accertamento sulla ammissibilità, ricevibilità o fondatezza della domanda giudiziale che l'interessato potrebbe eventualmente proporre, che è riservato al giudice chiamato a decidere, e che comunque non è necessariamente correlato ad una posizione legittimante il ricorso giurisdizionale (Cons. Stato, IV Sez., 27 agosto 1998 n. 1131; T.A.R. Toscana, I Sez., 30 luglio 2001 n. 1285; T.A.R. Lazio, II Sez., ord. 10 marzo 2001 n. 1834; T.A.R. Basilicata 6 febbraio 2001 n. 109).

6. - Venendo al merito della questione 'Amministrazione ha negato al ricorrente la possibilità di prendere visione della documentazione sulla quale ha fondato il diniego di accesso con apodittico richiamo all'art. 8, co. 5, lett. c) D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, che le consentirebbe di secretare i documenti contenenti "notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità".

Osserva il Collegio che nessuno contesta all'Amministrazione la titolarità di tale potere-dovere, ma a condizione che risulti documentata la sussistenza delle condizioni di legge per il suo esercizio.

Nel caso in esame né l'Autorità emanante né la difesa erariale nella sua memoria, meramente ripetitiva del disposto della norma, si sono preoccupate di chiarire se l'esigenza di tutela dell'ordine pubblico, richiamata a giustificazione del diniego di rinnovo, è insorta successivamente al primo rilascio della licenza o è antecedente ad essa, ed in quest'ultimo caso perché era stata concessa, se è stato accertato a chi risalgono le responsabilità connesse al suo rilascio e perché

non si è provveduto ad intervenire tempestivamente nella via dell'autotutela, se effettivamente il titolo autorizzatorio rilasciato costituiva un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

A fronte della puntuale contestazione del ricorrente, che richiama fatti penali nei quali sarebbe stato coinvolto venti anni or sono e dai quali sarebbe stato completamente riabilitato, l'Amministrazione si limita a richiamare il testo della norma che l'autorizza in presenza di determinati fatti, nella specie neppure sommariamente, a negare l'accesso.

Segue da ciò l'esigenza per il Collegio di disporre l'immediata acquisizione agli atti di causa dell'intero fascicolo contenenti le informazioni, sulle quali l'Amministrazione ha fondato la propria determinazione, che il Collegio ha il potere-dovere di verificare, secondo i principi enunciati dal giudice delle leggi nella materia degli atti coperti da segreto (Corte cost., ord. 29 maggio 2002 n. 223) e che si impongono all'Autorità prefettizia.

Ordina pertanto alla Prefettura di Bari - Ufficio territoriale del Governo di depositare nella segreteria della Sezione, nel termine di giorni cinque dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, il suddetto fascicolo e una relazione, a firma del funzionario al quale risale l'impugnato diniego di accesso, recante la precisa indicazione delle ragioni sottese a detta determinazione e chiarimenti sui motivi per i quali la prima licenza fu concessa, se il pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica era presente anche all'epoca.

Riservata ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e in ordine alle spese, fissa per il 19 maggio p.v. la nuova camera di consiglio a conclusione della quale sarà adottata la decisione definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo regionale per la Puglia - Sede di Bari, Sez. I, interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ordina alla Prefettura di Bari - Ufficio territoriale del Governo, di provvedere agli adempimenti ad essa assegnati nei termini e con le modalità indicati nella parte motiva.

Fissa la nuova camera di consiglio per il 19 maggio p.v.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 21 aprile 2004, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sede di Bari, Sez. I, con l'intervento dei signori:

Gennaro Ferrari est.	Presidente
Vito Mangialardi	Consigliere
Leonardo Spagnoletti	Consigliere.